



Città di Legnano

ORDINANZA N°326 DEL 08-10-2019

Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI ARIA (PRIA) E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL BACINO PADANO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- la direttiva U.E. 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri di valutare la qualità dell'aria e di adottare misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- il D.Lgs. 155 del 13.08.2010 di recepimento della Direttiva di cui al punto precedente, attribuisce alle Regioni la funzione di individuare valori limite e livelli critici, nonché azioni per il loro contenimento;
- In attuazione dei suddetti provvedimenti, Regione Lombardia ha approvato la legge n. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e successive DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014 riguardanti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- Con DGR n. 593 del 06.09.2013 Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), quale nuovo strumento di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria, mirato a prevenire l'inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute e dell'ambiente;
- il 9 giugno 2017 è stato sottoscritto l'accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria – accordo di Programma del Bacino Padano – predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, che prevede

l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno da parte delle regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;

- in attuazione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano, la DGR n. 7095 del 18 settembre 2017 dispone che le limitazioni già vigenti previste dalle DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014 si applicano nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 31 marzo 2018 e stabilisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, finalizzati all'adozione coordinata e congiunta di idonee misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria;

Considerato che:

- la sopra citata DGR n. 7095 del 18 settembre 2017, oltre alle azioni contenute nella Legge Regionale 24/2006 e nelle DGR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 449/2018 e n. 2055/2019, stabilisce che, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni del PM10 (Acronimo di "Particulate Matter, ossia le polveri sottili dal diametro uguale o inferiore a 10 µm), si attuano misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2 come definite dalla DGR n. 2578/2014, dei quali il Comune di Legnano fa parte;
- il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile del Comune di Legnano ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30.04.2016 n. 285 che conferisce ai Comuni la facoltà di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per motivate esigenze di inquinamento ambientale.

Vista la legge regionale 11.12.2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

Viste le delibere di Giunta Regionale n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 7095 del 18/09/2017.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1) lett. b) del Codice della strada – d.lgs 285/92- e art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L..

Visto l'art. 20 dello Statuto del Comune di Legnano.

ORDINA

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE – ATTUAZIONE DGR 7095 DEL 18 SETTEMBRE 2017

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020:

A) MISURE TEMPORANEE DI PRIMO LIVELLO - In caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m³ di PM₁₀, per 4 giorni consecutivi, oltre alle misure strutturali già in vigore ai sensi della L. 24/2006 e successive integrazioni, si applica :

A1) CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Divieto di circolazione, dalle 8:30 alle 18:30 nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, per i seguenti veicoli:
 - a. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
 - b. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, 96/1/CEE riga B oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE, 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE (veicoli detti **Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 diesel**);
 - c. motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 (dicitura riportata sulla carta di circolazione dei ciclomotori "97/24 cap. 5 fase I" - "97/24 Cap. 5" dicitura riportata sulla carta di circolazione dei motocicli)
2. divieto di circolazione per le autovetture diesel private di classe emissiva Euro 4 dalle 08:30 alle 18:30;
3. divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all' all. 1 della D.G.R. 2055 del 31.07.2019

A2) MISURE DI CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI IN AMBITO CIVILE

- divieto di installazione di generatori di calore domestici alimentati da biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni emissive non conformi a quelle individuate dal D.M. n. 186 del 07/11/2017 per le seguenti classi:
 - **“tre stelle”**, per i generatori installati dal 01/10/2018 (obbligo di installazione generatori classificati almeno 3 stelle);

- **“quattro stelle”**, per i generatori installati dal 01/01/2020 (obbligo di installazione generatori classificati almeno 4 stelle).
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni emissive a quelle individuate dal D.M. n. 186 del 07/11/2017 per le seguenti classi:
 - **“due stelle”**, per i generatori in esercizio dal 01/10/2018 (divieto di utilizzo per i generatori classificati con stelle 0 o 1);
 - **“tre stelle”**, per i generatori in esercizio dal 01/01/2020 (con l’obbligo di utilizzo per generatori classificati con stelle 0 o 1 o 2).
- obbligo di utilizzo di pellet di qualità nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 KW dal 01/10/2018. Il pellet dovrà rispettare le condizioni previste dall’Allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1 lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
- il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, e simili);
- introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di più o meno 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Non sono ammesse deroghe.

B) MISURE OMOGENEE E TEMPORANEE DI SECONDO LIVELLO – aggiuntive rispetto a quelle di primo livello anche se non attivato - In caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m³ di PM₁₀, per 10 giorni consecutivi:

B1) CIRCOLAZIONE STRADALE

- ❑ Divieto di circolazione per i veicoli destinati al trasporto di cose di classe emissiva Euro 4 dalle 08.30 alle 12:30;
- ❑ divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all’ all. 1 della D.G.R. 2055 del 31.07.2019

B2) MISURE DI CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI IN AMBITO CIVILE

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni emissive fino a **“tre stelle”** comprese.

in relazione ai punti A1) e B1), Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio del Comune di Legnano, con l'esclusione del tratto autostradale A8, della SP 527 via Saronnese e dell'asse stradale: viale Cadorna; viale Toselli; via San Michele del Carso e SP 12.

INFORMA

- Le misure temporanee di 1° livello si attivano dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- Le misure temporanee di 2° livello si attivano dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.
- Il rientro da un livello di criticità avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:
 - 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
 - 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro dal livello di criticità ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

DEROGHE

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge Regionale n. 24/2006 e successive integrazioni, il divieto di circolazione non si applica a :

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli aderenti al Progetto Move-in secondo le modalità previste nell'allegato 2 dell' Delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31/07/2019;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (*** sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva euro4 diesel-* vedi carta di circolazione dicitura "FAP");

In caso di attivazione delle misure di 1° o 2° LIVELLO la deroga si applica solo se il dispositivo garantisce un valore di emissione superiore a euro 4

- ai veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell'art 57 del D.lgs 285/92
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;

- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC.
- ai veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
 - agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo(es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
 - ai veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
 - ai veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 285/1992, elencati all'art. 203 del D.P.R. 495/92;
 - ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
 - agli autoveicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
 - agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc), in grado di esibire relativa certificazione medica;
 - agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
 - agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
 - agli autoveicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
 - agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
 - ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esecuzioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
 - ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
 - Veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione .

DEMANDA

All'Ufficio Ambiente ed alla Polizia Locale i controlli negli ambiti di rispettiva

competenza in merito alle disposizioni del presente provvedimento, nonché quelle relative alla normativa regionale e statale in ordine al contrasto all'inquinamento atmosferico:

Avverte che per l'inosservanza:

- delle disposizioni di cui ai punti A1) e B1), in base all'art. 7 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 "Codice della Strada" è prevista una sanzione amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00 che, se estinta entro il quinto giorno successivo alla contestazione/notifica è pari a euro 114,80, dal sesto giorno al sessantesimo giorno dalla contestazione/notifica è pari a euro 164 (non sono previste sanzioni accessorie o decurtazione punti patente). Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria per la quale non sarà più possibile la riduzione del 30%, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. In base al comma 3 dell'art. 195 del Codice della Strada, il valore della sanzione potrà subire un aggiornamento che verrà reso noto mediante apposito Decreto Interministeriale Giustizia, Economia e Finanze e Infrastrutture e Trasporti;
- delle disposizioni di cui ai punti A2) e B2), in base al combinato disposto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL e il vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative (delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28.10.2003) è prevista una sanzione da euro 250 a euro 500 che, se estinta entro sessanta giorni dalla contestazione/notifica, è pari a euro 166,67 (ciò in applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981);
- delle disposizioni regionali si applicano le sanzioni previste all' art. 27 della legge Regionale n. 24 del 2006.

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione on-line all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione. Essa rimarrà in vigore per un anno, come previsto dall'allegato 2 della DGR 7095 del 18 settembre 2017.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/10;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Cristiana Cirelli

